



Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLE

COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera C.C. N. 34 IN DATA 19.09.2004

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività delle Commissioni Consiliari istituite ai sensi dell'art. 26 dello Statuto comunale.

Art. 2 – Numero e classificazione delle Commissioni

1. Sono previste le seguenti Commissioni Consiliari:
 - a) Affari generali – Statuto – Regolamenti;
 - b) Servizi tecnici ed urbanistici;
 - c) Servizi demo-socio-assistenziali.

Art. 3 – Compiti delle Commissioni

1. Le Commissioni, organo consultivo dell'Amministrazione comunale, hanno compito di ricerca, di studio, di promozione e di proposta sui problemi inerenti ai propri settori.
2. Le Commissioni, inoltre, sono tenute ad esprimere il proprio parere ogni qualvolta lo richiedano il Consiglio comunale, la Giunta comunale od il Sindaco, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni, salvo tempi diversi stabiliti dai predetti organi.

Art. 4 – Composizione e nomina delle Commissioni

1. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio comunale, su proposta dei Capigruppo consiliari.
2. Le Commissioni consiliari sono composte ciascuna da sette membri scelti tra i Consiglieri in carica, assicurando la rappresentanza a tutti i Gruppi.

Art. 5 – Costituzione delle Commissioni

1. Prima di iniziare qualsiasi attività, le Commissioni convocate dal Sindaco per la prima adunanza, nominano con votazione segreta, fra i loro membri, un Presidente, che le presiede, ed un Vice Presidente.
2. Per la nomina del Presidente e del Vice Presidente è necessaria la presenza di almeno tre membri. Risulta eletto il membro che riporta il maggior numero di voti e a parità di voti il membro più anziano d'età.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le Commissioni sono presiedute dal Vice Presidente, ed in assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano d'età.

Art. 6 – Convocazione delle Commissioni

1. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso scritto, da recapitarsi ai membri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e nei casi d'urgenza almeno 24 ore prima.
2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'ora di convocazione.

3. Le Commissioni devono, altresì, riunirsi qualora lo richiedano almeno due membri; in questo caso le Commissioni devono riunirsi entro dieci giorni dall'inoltro della richiesta. Qualora il Presidente non vi ottemperi, esse sono convocate dal Sindaco entro tre giorni dalla scadenza dei predetti dieci giorni.
4. Degli avvisi di convocazione e delle eventuali richieste da parte dei membri, deve essere data tempestiva notizia al Sindaco ed all'Assessore di Reparto.
5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno, sono depositati presso la sede municipale, almeno 24 ore prima della seduta, a disposizione dei membri.

Art. 7 – Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti per legge.
2. Per la validità delle decisioni adottate dalle stesse, occorre la presenza di tre membri in prima convocazione e di due in seconda convocazione, che può aver luogo almeno mezzora dopo la prima convocazione.
3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi, escluse quindi le astensioni, le schede bianche e le schede nulle.
4. Delle sedute sarà redatto apposito verbale a cura del Segretario che provvederà a riportare in particolare le decisioni adottate. Ogni membro può far riportare per esteso sue dichiarazioni. In questo caso il Segretario può richiedere di inserire tali dichiarazioni sotto dettatura.
5. Tale verbale sarà letto ed approvato all'inizio della seduta successiva e copia di questo verrà poi inviata al Sindaco.
6. I pareri richiesti devono essere comunicati tempestivamente al Sindaco.

Art. 8 – Partecipazione delle sedute

1. La partecipazione alle sedute delle Commissioni è gratuita.

Art. 9 - Segretari delle Commissioni

1. Per ogni Commissione è assegnato un Segretario scelto tra i dipendenti comunali con qualifica non inferiore alla C.
2. Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute e dei provvedimenti adottati dalla Commissione e di assicurare il normale svolgimento delle pratiche burocratiche.
3. Il Segretario comunale, in relazione alle indicazioni e direttive del Sindaco e dei rispettivi Presidenti delle Commissioni, esercita la vigilanza sui rispettivi uffici, nonché sul personale addetto, impartendo istruzioni, indirizzi e coordinandone l'attività.

Art. 10 – Compensi ai Segretari delle Commissioni

1. Ai Segretari delle Commissioni è corrisposto il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Art. 11 – Durata in carica delle Commissioni.

1. I membri delle Commissioni durano in carica quanto il Consiglio comunale in carica al momento della loro nomina.

Art. 12 – Decadenza dei membri delle Commissioni

1. I membri delle Commissioni che per tre volte consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni regolarmente convocate, su comunicazione del Presidente sono dichiarati decaduti e sostituiti con le modalità riportate all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 13 – Sede delle Commissioni

1. Le Commissioni hanno sede e disimpegnano le loro funzioni presso la sede municipale.
2. Qualora occorra procedere all'esame od all'accertamento di determinati specifici fatti, le Commissioni, previo assenso del Sindaco, possono svolgere le loro funzioni in luoghi diversi dalla sede.

Art. 14 – Pratiche riservate

1. Per le pratiche che assumono carattere di riservatezza, occorre l'autorizzazione del Sindaco che può essere negata, con apposito provvedimento scritto, qualora la loro conoscenza possa danneggiare il normale espletamento dei servizi o intaccare la moralità di persone determinate.

Art. 15 – Segretezza

1. I membri sono tenuti ad una adeguata riservatezza circa i problemi trattati ed al segreto, qualora gli argomenti riguardino situazioni o giudizi su persone.

Art. 16 – Audizioni

1. Qualora lo ritengano opportuno, le Commissioni, al fine di una più corretta informazione, possono invitare di volta in volta, previo assenso del Sindaco, dipendenti comunali competenti in materia. In casi specifici, previo assenso della Giunta comunale e previa eventuale assunzione dell'impegno di spesa, possono essere invitati anche tecnici particolarmente competenti.
2. Le Commissioni possono invitare ai propri lavori, rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 17 – Rapporti con l'Amministrazione comunale

1. Su invito del Sindaco o su richiesta delle Commissioni, il Presidente può essere sentito dalla Giunta comunale su problemi discussi o da discutere in seno alle Commissioni medesime.
2. Dell'incontro con la Giunta comunale, il Presidente deve relazionare alle Commissioni nella seduta immediatamente successiva.

3. Ai lavori delle Commissioni partecipano a pieno titolo, ma senza diritto di voto, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, il Sindaco e l'Assessore di Reparto.

Art. 18 – Trattazione delle pratiche urgenti

1. Nei Casi ritenuti urgenti, il Sindaco e la Giunta comunale possono richiedere il sollecito esame delle pratiche. In tali circostanze i Presidenti sono tenuti a convocare la rispettiva Commissione entro le successive 48 ore non festive dalla richiesta.

Art. 19 – Riunioni dei Presidenti delle Commissioni

1. Il Sindaco può convocare i Presidenti delle varie Commissioni, singolarmente o congiuntamente, sia per trattare determinati argomenti che investono tutte le attività del Comune, sia per dare i necessari indirizzi onde assicurare l'organicità dell'azione amministrativa, evitandone il frazionamento fra i vari settori dei servizi.
2. Alle riunioni così convocate interviene il Segretario comunale; possono inoltre essere invitati ad intervenire i funzionari preposti alla direzione dei vari uffici.

Art. 20 – Relazioni annuali

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i Presidenti delle Commissioni trasmettono al Sindaco una dettagliata relazione sull'attività svolta dalla rispettiva Commissione durante l'anno precedente, suggerendo proposte per un costante miglioramento dei servizi.
2. Il Sindaco, entro il 31 marzo, deve fare, al Consiglio comunale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta da tutte le Commissioni, dando risposta alle proposte eventualmente formulate dai vari Presidenti delle Commissioni.
3. Il verbale di questa relazione deve essere inviato ad ogni singolo Presidente di Commissione per le opportune valutazioni.
4. L'Amministrazione comunale dà la massima diffusione della relazione di cui al precedente comma 2.

Art. 21 – Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio comunale con le modalità previste dall'art. 26 dello Statuto comunale.
2. La medesima procedura verrà seguita per le eventuali modifiche ed integrazioni.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che la delibera di approvazione, divenuta esecutiva, sarà pubblicata nei modi e nei tempi stabiliti dallo Statuto.